

Concorrenza - Tribunale di Modena: la penale nel patto di non concorrenza

18 Gennaio 2019
Filodiritto editore

Il Tribunale di Modena ha deciso con sentenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo per il credito avente ad oggetto la penale prevista per la violazione del patto di non concorrenza.

Il contenuto del patto

Basandosi sulla documentazione agli atti, il Tribunale aveva accertato l'esistenza, in calce all'atto di transazione stipulato tra l'opponente e il presunto titolare del credito, di un **patto di non concorrenza** che stabiliva che entrambe le parti si impegnavano a *“non interferire nella reciproca attività economica, nell'ambito del mercato in cui le stesse operano, e, segnatamente, a non contattare la clientela dell'altra parte offrendo servizio e/o beni che, seppure non identici, siano comunque idonei a soddisfare le esigenze della clientela medesima”*.

Inoltre si impegnavano a non porre in essere condotte che per la loro natura fossero **idonee a sviare le rispettive clientele** e a non assumere condotte che fossero **in palese concorrenza con le rispettive attività** oltre che a **non svolgere alcuna attività che potesse ritenersi in concorrenza, diretta o indiretta, tra le stesse**.

La clausola infine stabiliva di *“non porre in essere condotte e non adottare segni distintivi o altro che in ogni altro caso possano creare confusione con le reciproche attività, obbligandosi infine a non diffondere notizie e apprezzamenti sulle rispettive attività”*.

La violazione di tale patto comportava l'applicazione della penale prevista dall'atto di transazione.

Le considerazioni del Tribunale

Ricordando un orientamento della Corte di Cassazione per il quale è **nullo il patto di non concorrenza diretto a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento**, il Tribunale non ha ritenuto che, con riferimento al caso in esame, l'ambito di applicazione del patto di non concorrenza fosse tale da escludere lo svolgimento di qualunque attività, nello stesso settore, ad opera di una delle parti, ma solo quell'attività che incideva sulla stessa area di mercato e sulla clientela immediata.

Tuttavia, alla luce della genericità del materiale probatorio volto a circostanziare l'attività dell'opponente al decreto ingiuntivo, il Tribunale ritiene non integrata la violazione del patto di non concorrenza, ritenendo dunque non applicabile la conseguente penale.

Sulla base di tali considerazioni il **Tribunale ha dunque ritenuto valido il patto di non concorrenza** stipulato tra le parti, revocando, data l'assenza di tale violazione, il decreto ingiuntivo emesso in relazione alla penale prevista dal patto stesso.

TAG: penali, patto di non concorrenza, Concorrenza sleale, civile, Diritto commerciale

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
